

CC. 6756P



M

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5

TRIBUNARIA
Tributaria

07569/03

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Bruno SACCUCCI - Presidente - R.G.N. 353/00
- Dott. Francesco RUGGIERO - Consigliere - 2347/00
- Dott. Simonetta SOTGIU - Rel. Consigliere - Cron. 16704
- Dott. Achille MELONCELLI - Consigliere - Rep.
- Dott. Raffaele BOTTA - Consigliere - Ud. 30/10/02

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
CAMPIONE CIVILE
N. 67569

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- **ricorrente** -

e da

UFFICIO IMPOSTE DIRETTE DI RIVOLI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

2002

3926

- **ricorrente** -



contro

ZORZIT CLAUDIO;

- intimato -

e sul 2° ricorso n° 02347/00 proposto da:

ZORZIT CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
TACITO 50, presso lo studio dell'avvocato EMILIO
NICOLA BUCCICO, difeso dall'avvocato ANDREA GALASSO,
giusta delega a margine;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

nonchè contro

MINISTERO FINANZE, UFFICIO IMPOSTE DIRETTE DI RIVOLI;

- intimati -

avverso la sentenza n. 111/98 della Commissione
tributaria regionale di TORINO, depositata il
05/11/98;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30/10/02 dal Consigliere Dott. Simonetta
SOTGIU;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato GUIDA
MARIA LETIZIA che ha chiesto l'accoglimento del
ricorso principale; il rigetto del ricorso
incidentale;

udito, per il resistente, l'Avvocato GALASSO ANDREA
che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale;
il rigetto del ricorso principale;



udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso incidentale; assorbito il
ricorso principale.

Svolgimento del processo

Claudio Zorzit, dichiarato fallito in data 30/10/89, riceveva in data 21 agosto 1996, dopo la chiusura del fallimento e la ripartizione dell'attivo avvenuta in data 29 ottobre 1994, la notifica di una cartella di pagamento relativa all'ILOR persone fisiche 1989, da lui dichiarata nel 1990, in pendenza di fallimento.

Con sentenza 5 novembre 1998, la Commissione Tributaria Regionale di Torino, in riforma della decisione del giudici di primo grado, ha ritenuto tempestiva la notifica oltre il termine quinquennale, riferendosi tale termine al momento della consegna dei ruoli alla Intendenza di Finanza, e non alla successiva notifica al contribuente, ma ha ritenuto improcedibile l'azione dell'Erario nei confronti del contribuente ritornato "in bonis", per non essere stato in precedenza il credito tributario insinuato nel passivo fallimentare.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze sulla base di un unico motivo.

Claudio Zorzit resiste con controricorso, proponendo con lo stesso atto ricorso incidentale sulla base di due motivi.

Motivi della decisione

I ricorsi avverso la medesima sentenza debbono essere preliminarmente riuniti a' sensi dell'art.335 c.p.c.

Col ricorso principale, il Ministero delle Finanze lamenta la violazione dell'art.120 legge fallimentare, perché, avendo i creditori riacquistato il libero esercizio delle azioni verso il

debitore " tornato in bonis", il credito tributario poteva essere azionato nei confronti del contribuente, non implicando la chiusura del fallimento liberazione del fallito dalle obbligazioni non interamente soddisfatte.

Col ricorso incidentale Claudio Zorzit adduce in via principale la violazione del combinato disposto degli artt.21 D.Lg.vo 31 dicembre 1992 n.546 e 43 DPR 29 settembre 1973 n.600 per essere avvenuta la notificazione della cartella di pagamento, e quindi del ruolo, oltre il termine quinquennale di cui all'art.43 del DPR 600/73.

In via subordinata, il ricorrente incidentale censura come erronee le motivazioni dei giudici tributari in ordine alla applicabilità degli artt.21 del D.lgvo 546/92 e 43 del DPR 600/73 ai termini decadenziali eccepiti dal contribuente.

Il ricorso principale è fondato e deve essere accolto.

Infatti, fra gli effetti della chiusura del fallimento, non è compresa la liberazione del fallito dalle obbligazioni non fatte valere o non soddisfatte nel corso della procedura fallimentare.

A' sensi dell'art.120 cpv. della legge fallimentare, infatti, i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore ritornato " in bonis" per la parte non soddisfatta dei loro crediti, sia per capitale che per interessi (Cass.2825/79, 3127/81; 11718/93), indipendentemente dal fatto che per tali crediti sia stata richiesta l'ammissione al passivo; il relativo provvedimento del giudice delegato non ha infatti autorità di cosa giudicata (che conseguirebbe soltanto ad un

giudizio di contestazione sul credito), essendo la sua efficacia limitata alla procedura fallimentare.

Né la dichiarazione dei redditi presentata dal curatore (e dal fallito) dopo l'apertura del fallimento poteva di per sé comportare l'onere per l'Amministrazione Finanziaria di insinuarsi al passivo del fallimento, non essendo stato in alcun modo provato, tra l'altro, l'inserimento del debito fiscale nell'elenco dei crediti redatto dal curatore a' sensi dell'art. 89 l.f. né l'invio all'amministrazione Finanziaria, da parte dello stesso curatore, dell'avviso di verifica, ex art. 92 l.f.

Pertanto ben poteva l'Amministrazione finanziaria azionare la propria pretesa, in quanto non ne fosse decaduta per decorrenza di termini (art. 94 l.f.) nei confronti di un creditore che aveva riacquisito la propria capacità di agire (Cass. 2850/83) a seguito della chiusura del fallimento.

Debbono essere in proposito rigettate le censure del ricorrente incidentale, relative alla tardività della notifica della cartella di pagamento.

L'art. 17 del DPR 602/73 in tema di riscossione dei tributi, correttamente richiamato dalla sentenza impugnata, detta i termini perentori entro i quali debbono essere iscritte a ruolo le imposte riscuotibili "mediante versamento diretto e non versate" (come nella specie), mutuando tali termini da quelli dettati per la notifica dell'accertamento dall'art. 43 del DPR 600/73 in . Una tale non felice tecnica legislativa, che per non ripetere la sequenza relativa ai termini decadenziali nell'ambito della

riscossione,richiama una norma relativa a fase affatto diversa, quale quella dell'accertamento,non può tuttavia portare alla confusione delle due fasi, riferendosi il termine relativo a versamenti dovuti e non effettuati a importi già definiti, di cui è soltanto richiesta,ai fini della validità della cartella, la iscrizione a ruolo nel termine quinquennale,indipendentemente dal momento della successiva notificazione; la quale viene in considerazione,quanto a termini di decadenza, soltanto nel caso in cui il pagamento richiesto riguardi un accertamento non ancora definitivo.Questa Corte ha in proposito ribadito ai fini della validità della cartella esattoriale che, alla stregua del combinato disposto degli artt.17 del DPR 602 /73 e 43 del DPR 600/73, i ruoli debbono essere trasmessi entro il quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione,senza che, al fine di evitare la decadenza, tale termine quinquennale debba essere necessariamente rispettato per la notifica al contribuente della cartella esattoriale (Cass.3413/2001;12700/2001;16136/2001;9881/2002)

Il contribuente,che non ha contestato né in alcun modo provato la violazione del termine relativo alla iscrizione a ruolo,non può dunque invocare, a sostegno della propria tesi relativa alla ritardata notifica della cartella nè l'art.17 del DPR 602/73 che riguarda il termine di l'iscrizione a ruolo di tributi, né l'art.21 del D,L.vo 546 del 1992 che riguarda soltanto la equiparazione fra la notificazione della cartella e quella del ruolo.

Rigettato pertanto il ricorso incidentale, ed accolto quello principale, la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti, può essere decisa nel merito, con rigetto dell'originario ricorso di Claudio Zorzit.

Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese del presente grado.

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA


PQM

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la decisione impugnata, e decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso del contribuente.


Compensa le spese.

Roma, 30 ottobre 2002


IL RELATORE



IL PRESIDENTE



IL CANCELLIERE CT
Arnaldo Casarò



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
15 MAG. 2003

Oggi il CANCELLIERE CT
Arnaldo Casarò

